



COMUNE DI PROPATA

Via centro, 3 C.A.P. 16027 - Città Metropolitana di Genova

Tel/Fax 010/945910

Codice Fiscale 80007290101 – Partita IVA 00925590101

segreteria@comune.propata.ge.it – protocollo@pec.comune.propata.ge.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PERSONALE

N. 36 del 23-06-2026

OGGETTO:	ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE DI N. 1 "ISTRUTTORE TECNICO", EX CATEGORIA C" PER IL COMUNE DI PROPATA - MANCATA ADOZIONE DELL'ATTO FORMALE DI APPROVAZIONE DEL BANDO
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'avviso di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, tempo parziale, 18 ore, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di "Istruttore tecnico", ex categoria C, pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune di Propata e nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di concorso" del sito istituzionale dell'Ente in data 15/05/2026;

CONSIDERATO che, a seguito della suddetta pubblicazione, sono pervenute all'Ente diverse domande di partecipazione alla procedura concorsuale entro i termini indicati nel bando;

RILEVATO che, in sede di successiva verifica della regolarità dell'iter procedimentale propedeutico all'indizione del concorso, è emerso che:

- è stato regolarmente adottato l'atto di programmazione del fabbisogno di personale e di autorizzazione all'avvio della procedura di assunzione, in coerenza con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e con il piano triennale dei fabbisogni di personale/piano delle assunzioni;
- non risulta invece adottato dal Responsabile competente il formale atto di approvazione del bando di concorso, contenente il testo del bando stesso, i requisiti di partecipazione, le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione e ogni altra prescrizione regolatrice della procedura;

PRESO ATTO che la pubblicazione del bando all'Albo pretorio on line e nella sezione "Amministrazione trasparente" è pertanto avvenuta in assenza dell'atto presupposto di competenza del Responsabile del Servizio, vale a dire della determinazione di approvazione del bando, dalla quale il testo pubblicato avrebbe dovuto trarre formale legittimazione;

CONSIDERATO che, nelle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, il bando – o, comunque, l'atto formale che ne approva il contenuto – costituisce atto presupposto essenziale dell'intera procedura, in quanto:

- individua i requisiti soggettivi ed oggettivi di partecipazione;
- definisce i criteri di selezione e di formazione della graduatoria;
- assicura il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza;

RITENUTO che l'omessa adozione dell'atto formale di approvazione del bando da parte del Responsabile competente integra un vizio del procedimento concorsuale, in quanto:

- impedisce di individuare con certezza la volontà provvedimentale dell'Amministrazione sul contenuto del bando;
- priva la procedura concorsuale del proprio necessario presupposto formale, con conseguente illegittimità dell'intero iter selettivo;

CONSIDERATO che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, che:

- la procedura concorsuale costituisce atto presupposto del contratto individuale di lavoro, sicché l'illegittimità della stessa – in particolare ove comporti violazione delle regole imperative che governano l'accesso mediante concorso – determina la nullità originaria del contratto di lavoro eventualmente stipulato a valle;
- in presenza di vizi di legittimità incidenti sul regolare svolgimento della procedura concorsuale, la Pubblica Amministrazione è tenuta ad esercitare i propri poteri di autotutela al fine di rimuovere gli effetti illegittimi, non potendo consolidare rapporti di lavoro fondati su procedure viziate, come affermato, tra l'altro, da Cassazione civile, Sez. lavoro, sentenza n. 4567 del 21/02/2025 e Cassazione civile, Sez. lavoro, sentenza n. 4569 del 21/02/2025;

RILEVATO che, nel caso di specie:

- la procedura concorsuale è tuttora in fase iniziale, essendo limitata alla sola presentazione delle domande di partecipazione;
- non è stata ancora approvata alcuna graduatoria né adottati provvedimenti di assunzione, né tantomeno stipulati contratti individuali di lavoro;

RITENUTO pertanto che:

- la permanenza in vita della procedura concorsuale avviata in assenza dell'atto formale di approvazione del bando espone l'Ente a rilevanti rischi di contenzioso e di invalidazione degli eventuali esiti selettivi;
- sussistono i presupposti di interesse pubblico alla rimozione dell'atto illegittimo, in quanto l'annullamento in autotutela: ristabilisce la legalità dell'azione amministrativa; previene il possibile sorgere di rapporti di lavoro nulli derivanti da una procedura viziata; interviene con tempestività, dato che i candidati non hanno ancora maturato un affidamento qualificato sugli esiti del concorso;

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra:

- sia necessario e opportuno procedere all'annullamento in autotutela della procedura concorsuale attivata con il bando pubblicato in data 15/05/2026;
- l'Amministrazione potrà successivamente procedere alla riedizione della procedura, previa corretta adozione della determinazione di approvazione del bando da parte del Responsabile competente e nuova pubblicazione nelle forme di legge;

D E T E R M I N A

1. di annullare in autotutela, per le motivazioni esposte in premessa, la procedura concorsuale relativa al concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale, 18 ore, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di "Istruttore tecnico", ex categoria C, indetta mediante pubblicazione di bando all'Albo pretorio on line e nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di concorso" del sito istituzionale del Comune di Propata in data 15/05/2026, in quanto avviata in assenza dell'atto formale di approvazione del bando da parte del Responsabile competente;
2. di disporre la chiusura del procedimento concorsuale in oggetto, con conseguente inefficacia di tutte le attività finora espletate, ivi compresa la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati;
3. di dare atto che l'Amministrazione, nell'esercizio del potere di autotutela, persegue l'interesse pubblico al ripristino della legalità dell'azione amministrativa e alla prevenzione di possibili contenziosi e situazioni di invalidità degli eventuali rapporti di lavoro derivanti da procedure concorsuali viziate, in conformità ai principi affermati, tra l'altro, da Cassazione civile, Sez. lavoro, sentenza n. 4567 del 21/02/2025 e Cassazione civile, Sez. lavoro, sentenza n. 4569 del 21/02/2025;
4. di procedere con l'adozione dei successivi atti necessari alla riedizione della procedura concorsuale, mediante: predisposizione del testo del nuovo bando di concorso; formale determinazione di approvazione del bando; successiva pubblicazione nelle forme di legge; ogni ulteriore adempimento organizzativo connesso e conseguente;
5. di disporre che il presente provvedimento sia: pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune di Propata, pubblicato nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente – Bandi di concorso", in corrispondenza del bando annullato, con chiaro avviso dell'intervenuto annullamento in autotutela; comunicato a tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura annullata, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica/PEC indicato nelle rispettive istanze, informandoli: dell'avvenuto annullamento in autotutela della procedura per le ragioni illustrate in premessa; della facoltà dell'Amministrazione di procedere alla riedizione della procedura concorsuale con nuovo bando regolarmente approvato, al quale gli interessati potranno eventualmente partecipare ripresentando apposita domanda, ove ancora in possesso dei requisiti richiesti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Trevisan Paola